Centro Studi Regione Emilia Romagna

Cass. civ., sez. VI, 9 marzo 2017, n. 6128:

“*Il condòmino che intenda impugnare una delibera, per l’assunta erroneità della disposta ripartizione della spese, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, interesse che presuppone la derivazione da detta deliberazione di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale*”.

Interessante pronuncia che evidenzia l’aspetto dell’apprezzabile mutamento della posizione patrimoniale di un condòmino (in sostanza del suo interesse economico) ai fini dell’impugnazione di una delibera.

In sostanza, soprattutto in caso di impugnazione di un riparto condominiale (evidentemente, quanto alla quota millesimale del condòmino), si dovrà valutare se sussista, o meno, un effettivo vantaggio/svantaggio in capo all’impugnante in ordine appunto al suo eventuale interesse ad adire l’A.G.
La carenza dell’interesse giudiziale a promuovere una causa da parte di un condòmino, riporta alla mente anche le reiterate sentenze pronunciatesi sulla non impugnabilità di deliberazioni meramente programmatiche, distinguendole da quelle c.d. decisorie, atteso che soltanto quest’ultime sono astrattamente idonee a determinare il mutamento della posizione patrimoniale dei condòmini nel senso di cui sopra.

Il Direttore

Avv. Gabriele Monari